



# COMUNE DI MORRO D'ALBA

## Provincia di Ancona

### AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI MORRO D'ALBA**

#### VISTI

- la L.R. n. 36/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- il Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato dal Consiglio Comunale di Morro d'Alba con delibera n. 20 del 27/06/2022, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2025;
- la Determina del Responsabile n. 125 del 26/05/2025 con cui è stato approvato il presente avviso;

#### RENDE NOTO

**Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Morro d'Alba.**

Il presente avviso prevede la formazione di una graduatoria di validità biennale ai sensi di quanto previsto dal regolamento sopra indicato.

#### **ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO IN GRADUATORIA:**

- a)** essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- b)** avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Morro d'Alba;

**c)** non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii., si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie calpestabile non inferiore a:

- mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

**d)** Avere un reddito del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 s.m.i., per un valore ISEE, attestazione INPS con scadenza 31/12/2025, - non superiore ad euro 13.877,00; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie costituite da una sola persona e pertanto in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad euro 16.652,00 (DDPF N. 6/2025);

Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

**e)** non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

**e bis)** non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

Il requisito di cui alla lettera **e bis)** del comma 1 non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;

I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1;

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di scadenza del bando e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione;

Il Comune, nell'assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati;

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80.

## **ART.2 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune di Morro d'Alba entro le ore 13,00 del giorno **28/07/2025** (60 giorni), a pena di esclusione.

2. Per i soli cittadini italiani residenti all'estero, fermo restando il possesso dei requisiti entro e non oltre la data sopra indicata di scadenza dell'avviso, il termine entro cui presentare la domanda è prorogato di quindici (15) giorni, pertanto il termine di scadenza è il 12/08/2025.

## **Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda dovrà essere presentata mediante esclusivo utilizzo del modello appositamente fornito in forma gratuita dal Comune o scaricabile dal sito Web istituzionale dell'Ente, a pena di esclusione.

La domanda viene resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, per le fattispecie ivi contemplate.

La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario ovvero la mancata allegazione di copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità, in assenza di sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione dalla graduatoria.

La domanda viene consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascia attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata a.r. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione o inviata a mezzo pec all'indirizzo: [comune.morrodalba@legalmail.it](mailto:comune.morrodalba@legalmail.it), in quest'ultimo caso la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 68/2005.

Il mutamento di residenza dell'aspirante assegnatario va comunicato tempestivamente all'ufficio preposto del Comune allo scopo di consentire la corretta spedizione delle comunicazioni sia in sede istruttoria della domanda, che in relazione all'esito della stessa.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i., nel seguente ordine e previa conferma della domanda stessa, su invito del Comune:

- a) coniuge o convivente more uxorio o persona unita civilmente (L. n. 76/2016) o convivente di fatto (L. n. 76/2016);
- b) figli;
- c) ascendenti;
- d) discendenti;
- e) collaterali;
- f) affini.

La notizia del decesso dell'aspirante assegnatario è comunque a carico dell'aspirante al subentro ed è comunicata per iscritto al preposto Ufficio del Comune in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evinca l'insussistenza di altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza.

In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda, previa trasmissione della relativa documentazione, nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione.

#### **Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) l'attestato ISEE con scadenza 31/12/2025 (indicatore della situazione economica equivalente relativa all'anno di riferimento in corso di validità) e relativa dichiarazione (DSU), riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui si ha la residenza fiscale (*per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*); (*qualora ne ricorra la condizione*);
- c) copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale (per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- d) sentenza dichiarativa di fallimento ovvero provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione dell'abitazione coniugale; (*qualora ne ricorra la condizione*);
- e) copia di documento di riconoscimento in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale.

Alla domanda devono altresì essere allegati i seguenti documenti, qualora l'aspirante assegnatario faccia richiesta di attribuzione dei relativi punteggi:

- a) copia del provvedimento esecutivo di rilascio (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
- b) certificazione relativa alla presenza di uno o più portatori di handicap, indicante il grado di invalidità/disabilità ovvero copia di richiesta di accertamento presentata agli organi competenti ed in attesa di esito;
- c) attestazione dell'antigienicità dell'alloggio, rilasciata dall'AST competente ovvero copia della richiestadi accertamento presentata all'AST medesima.

Le condizioni oggettive di alloggio improprio, inadeguato e inaccessibile, qualora siano richiesti i relativi punteggi, verranno accertate d'ufficio dal Comune, alla stregua dei parametri indicati all'art.2, punto 2.3, punto 2.4, punto 2.7 del Regolamento comunale.

#### **Art. 5 – PROCEDIMENTO**

La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione tecnica, nominata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale.

La Commissione può espletare tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di punteggio invocate dai richiedenti. La Commissione, ai sensi degli artt. 8 - 9 del

regolamento, formula dapprima una graduatoria provvisoria e successivamente la graduatoria definitiva.

La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei punteggi come da tabella "A" del Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive in cui si trovi il nucleo familiare richiedente:

A) Condizioni oggettive:

- A.1 Abitazione in alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
- A.2 Abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
- A.3 Abitazione in un alloggio inadeguato un anno alla data di pubblicazione del bando;
- A.4 Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche;
- A.5 Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica;
- A.6 Abitazione in un alloggio da rilasciare per uno dei seguenti motivi:
  - a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempimento contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole;
  - a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
  - a seguito di ordinanza di sgombero;
  - a seguito di sentenza del Tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell'art.20 septies della L.R.n. 36/2005 e ss.mm.ii..

B) Condizioni soggettive:

- B.1 Reddito - Il punteggio viene graduato in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente - (Ai fini dell'attribuzione va considerata la somma dei redditi del nucleo così come rilevabile nell'attestazione ISEE valida per l'anno in corso);
- B.2 Numero dei componenti del nucleo familiare;
- B.3 Presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente;
- B.4 Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalla competente autorità, nel nucleo familiare richiedente;
- B.5 Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare;
- B.6 Nuclei familiari monoparentali con minori a carico ;
- B.7 Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni;
- B.8 Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche sole;
- B.9 Presenza in graduatoria;
- B.10 Residenza nel Comune .

- Formazione della graduatoria provvisoria - Art. 8 del Regolamento

1. La Commissione Tecnica sulla base dell'istruttoria eseguita dall'ufficio competente, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle condizioni dichiarate dall'interessato o accertate d'ufficio, escludendo le domande prive dei requisiti di accesso.

Nel caso che le domande presentino irregolarità ovvero omissioni, l'Ufficio, in sede di istruttoria, per il tramite del Comune invita il richiedente a completare la dichiarazione entro un termine massimo di 10 giorni.

In mancanza di chiarimenti rispetto ai requisiti di ammissibilità, la domanda viene esclusa. In mancanza di chiarimenti in merito alle condizioni soggettive ed oggettive, la domanda viene accolta ma non verrà assegnato il relativo punteggio corrispondente.

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del bando, la Commissione Tecnica procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande escluse o dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria deve essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente dandone notizia della stessa tramite comunicazione scritta ai concorrenti ammessi che potranno presentare osservazioni e quant'altroritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva nei 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione.

3. In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio preposto per l'istruttoria delle pratiche può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni e i documenti attestanti quanto dichiarato dal richiedente.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi viene esclusa dalla graduatoria.

4. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene inviata specifica informativa scritta per garantire la presentazione di controdeduzioni ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. .

- Formazione della graduatoria definitiva - Art. 9 Regolamento

1. La Commissione, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, redige la graduatoria definitiva. La Commissione può sospendere i

lavori di approvazione della graduatoria definitiva per il tempo necessario ad acquisire eventuali pareri legali o interpretazioni autentiche da parte della Regione;

2. In caso di parità di punteggio la Commissione assegna la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi nelle seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'articolo 6, punto A.6 del presente Regolamento;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare;

Se continua a permanere la parità di condizioni, la Commissione dà la precedenza ai nuclei con l'ISEE più basso; in caso di ulteriore parità procede a sorteggio.

3. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. I concorrenti possono impugnare la graduatoria al TAR nei modi e tempi stabiliti dall'ordinamento.

4. La graduatoria viene trasmessa dal Comune all'Osservatorio Regionale della condizione abitativa con le modalità da questo definite.

**L'efficacia della graduatoria, con validità biennale, decorre, con ogni effetto giuridico, dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.**

#### **Art. 6 – CONTROLLI**

1. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

2. Il Comune, in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio, ai sensi del predetto art. 12 del Regolamento, effettua controlli ed accertamenti tecnici atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, tra i quali *(elenco meramente indicativo e non esaustivo)*:

a. verifica della effettiva iscrizione e frequenza presso le scuole dell'obbligo, in caso di minori in età scolare;

b. verifica presso i datori di lavoro dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di Morro d'Alba per il quale è stata inoltrata richiesta;

c. verifica effettiva presenza di tutti i componenti del nucleo familiare per il quale si è presentata richiesta, anche attraverso sopralluoghi effettuati con la collaborazione della Polizia Locale e

richiesta certificazioni attestanti l'eventuale assenza temporanea di uno o più componenti, nel Comune di Morro d'Alba;

d. trasmissione alla Guardia di Finanza di eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti le fonti di sostentamento in caso di ISEE pari a zero (non dipendente dalle normali riduzioni previste dalla modalità di calcolo dell'ISEE stesso).

#### **Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Trattamento dei dati di cui all'art. 16 del Regolamento, rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli Enti Locali ed è autorizzato ai sensi:

- del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.;
- della vigente normativa in materia di Edilizia residenziale pubblica, in particolare L.R. n. 36/2005 e s.m.i. ;

2. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. Sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

2. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile impossibilità da parte del Comune di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

#### **Art. 8 - RISERVE DI ALLOGGI**

Il Comune, ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 2, lettera g), della L.R. 36/2005 e succ. mod., con atto deliberativo assunto della Giunta Comunale può riservare una quota annuale di alloggi per far fronte a situazioni di particolare criticità o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni. La riserva non può comunque superare un terzo degli alloggi disponibili.

#### **Art. 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1) Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di

pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso.

2) La presentazione delle domande a valere sul presente avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

3) Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di eventuali modifiche normative.

#### **Art. 10 - PUBBLICITÀ**

Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune di Morro d'Alba;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Morro d'Alba;
- con avvisi esposti nei principali luoghi pubblici del Comune di Morro d'Alba.

#### **ART. 11 – CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Ancona (ERAP), secondo quanto previsto dall'art. 20, quaterdecies della L.R. Marche n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni.

#### **ART. 12 -DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non indicato nel presente Avviso Pubblico si rinvia alle norme statali e regionali applicabili nonché al Regolamento del Comune di Morro d'Alba per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

Morro d'Alba, 29/05/2025

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Margherita Rubino